

“Nel momento in cui la cosa è possibile, è mio compito fare in modo che venga realizzata”. L’esperienza di una burocrazia del bene: uno studio etnografico in Alto Adige/Südtirol

Giorgia Decarli

“If the thing is possible, it is my job to make sure that it is realized”

The experience of good bureaucracy. An ethnographic study in Alto Adige/Südtirol

Abstract

For several decades, many Sinti families in northern Italy have participated in the collection and itinerant trade of metal waste as part of local ecological structures and economic circuits, in an important circular economy process. Over time, this activity has fallen into a convoluted disciplinary entanglement, whose interpretative ambiguities have been discretionarily exploited by Italian administrative authorities to assimilate gatherer families (often linked to predominantly mobile lifestyles, perceived as backward and antithetical to those of the majority) into the dominant ecological/economic forms. However, for about five years, in the South Tyrolean administration, a reverse trend, in line with current interpretations of ‘sustainability,’ was observed, which proved successful in safeguarding the collection and itinerant trade of metal waste carried out by Sinti. The author revisits that experience by exploring the legal/administrative interstices in which officials strategically exercised forms of policy to protect this highly stigmatized group.

Keywords: Sinti communities, itinerant trade, metal waste, good bureaucracy, ethnography

Cenni metodologici

Il contributo si colloca in seno ad una ricerca sull’antiziganismo implicito nelle disposizioni amministrative locali ove sovente annidano, invisibili perché decentrati, meccanismi discriminatori e assimilatori dei mestieri itineranti praticati da sinti e rom¹. La metodologia combina molteplici metodi d’indagine e produzione dei dati, tra cui una revisione della documentazione giuridica, una ricerca d’archivio sulle esperienze di un’amministrazione locale e un’immersione etnografica nelle province di Bolzano e Trento dove vive una rete familiare di sinti *estraixaria* dedita alla raccolta e commercio degli scarti metallici, attività che per lungo tempo essi hanno amministrato secondo il diritto consuetudinario e che oggi è invece inderogabilmente

¹ La ricerca s’intitola *(Mal)usus legis. Regolamentazioni amministrative del lavoro e mestieri tradizionali itineranti di rom e sinti* ed è finanziata con assegno dall’Università di Verona – CREAA. La metodologia della ricerca è stata di tipo etnografico e ha combinato molteplici tecniche di produzione di dati, *in primis* l’immersione in un’ampia rete familiare di sinti *estraixaria* del nord Italia da anni dedita alla raccolta di metalli.

disciplinata dall'ordinamento ufficiale dove il commercio del *ferro-vecchio* ricade in un punto di intersezione tra diritto ambientale e commerciale.

Mentre la restituzione sulle prospettive emiche delle famiglie legate a questa attività è prematura, l'interazione con le istituzioni locali e l'indagine d'archivio hanno riproposto alla mia attenzione un'interessante sperimentazione che ha segnato un orientamento dell'amministrazione provinciale altoatesina *sui generis* rispetto alle generali condotte amministrative nei confronti delle comunità sinte osservate sul territorio italiano. Su di essa già esiste un significativo contributo scientifico² che penetra le biografie di due funzionari³ interpretando il loro operato alla stregua di una risposta al neoliberalismo che negli anni ha influenzato negativamente le politiche sociali. Io vorrei provare a spostare lo sguardo sugli interstizi giuridico-amministrativi legati a quell'esperienza, nei quali i funzionari hanno potuto esercitare strategicamente forme di "politicalità" a tutela di un gruppo che, nell'immaginario dominante, non corrisponde esattamente all'idea del "buon utente".

Introduzione

Le leggi italiane e locali (nel caso di specie altoatesine/sudtirolesi), in linea con le direttive europee, non identificano il rifiuto rifacendosi ad un particolare materiale ma impernandone invece il significato sul termine "disfarsi" per cui "rifiuto" è qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione oppure l'obbligo di disfarsi⁴. Il rame e i metalli ferrosi e non ferrosi, dunque, rientrano nella generale categoria "rifiuti" ogni qualvolta un produttore voglia disfarsene anche attraverso la trasformazione in materie prime secondarie, cioè, riutilizzabili o recuperabili in conformità con la normativa sull'*end of waste*.

Proprio questi processi di recupero e riutilizzo, però, sottraggono i metalli al destino dei rifiuti diretti a scomparire una volta per tutte in discarica e li trasformano magicamente in scarti pregiatissimi ricollocati in un vasto mercato che vede interagire produttori, detentori, commercianti e intermediari. La progressiva diminuzione di minerali e la scarsità di metalli primari, infatti, rende il riciclaggio dei residui metallici un processo essenziale per continuare ad alimentare molte tipologie di industrie (siderurgiche, edili, manifatturiere, chimiche) le quali risparmiano così i costi energetici di estrazione dei pochi metalli primari rimasti e riducono le emissioni di gas serra. Il riciclo di tali materiali ha quindi la duplice funzione di agevolare lo sviluppo economico e favorire la transizione ecologica.

² Tauber 2017, pp. 155-173.

³ I ruoli citati sono al maschile indipendentemente dall'identità sessuale e di genere dei soggetti reali onde rafforzarne l'anonimizzazione.

⁴ Art. 183 D.Lgs. 152/2006; art. 3 Legge Prov. 4/2006; TAR Piemonte, Sez. II, 1303/2017.

Nel riciclo dei metalli, l'Italia, seppur povera di giacimenti, occupa una posizione di leadership in Europa: solo nel 2014 l'industria siderurgica italiana, alimentata quasi completamente da scarti metallici, si è conquistata il secondo posto nella produzione di acciaio, alle spalle della Germania che, diversamente, dispone di importanti fonti naturali di approvvigionamento⁵. E dei circa 23.000.000 di tonnellate di rottami annualmente ingoiati dai forni e convertitori delle acciaierie italiane, quasi 6.000.000 (il 30-35%) sono raccolti in forma ambulante⁶. Una parte di questi divengono altresì oggetto di commercio itinerante: infatti, diversamente dal passato quando il produttore lasciava i rifiuti metallici in strada o li consegnava gratuitamente ai *ferraioli*, oggi egli li vende a questi ultimi che acquistano a nome e per conto proprio e a loro volta rivendono al consumatore finale che, per legge, è l'impianto di trattamento, recupero o smaltimento. La raccolta e il commercio itinerante dei rifiuti metallici, quindi, ricadono nell'intreccio di due distinte discipline, il diritto ambientale e quello commerciale, ove a lungo si è creata una zona grigia di latenza dell'esperienza giuridica che ha lasciato spazio a poteri e funzioni della pubblica amministrazione, i quali hanno prodotto effetti talvolta distorsivi e talaltra integrativi del dettato costituzionale.

Logiche ambulanti

Gli esiti di questo accoppiamento tra diritto e politica-in-senso-lato sembrano essere influenzati proprio dalla tipologia di commercio in questione. È già stato dimostrato quanto, anche a livello istituzionale, al linguaggio si connettano spesso i retroterra invisibili dei rapporti tra persone veicolati dalle parole⁷ e, infatti, l'aggettivo *ambulante/itinerante* pare nascondere percezioni e atteggiamenti ambivalenti da parte delle pubbliche amministrazioni (lavoro o emergenza di ordine pubblico?) nei confronti delle diverse tipologie di mobilità, le quali sovente coincidono con gruppi differenti per identità socioculturali.

L'aggettivo è ancora ampiamente usato nel gergo comune e istituzionale ma, a partire dagli anni Novanta, il lessico giuridico lo ha parzialmente dissimulato con l'introduzione della categoria *commercio al dettaglio su aree pubbliche* che al suo interno distingue due tipologie. La prima è quella del commercio svolto da persone che vendono i loro prodotti stanziando su posteggi dati in concessione pluriennale dal Comune⁸, spostandosi quotidianamente dal luogo fisso di stoccaggio della merce al posto preassegnato e facendo poi ritorno al punto di partenza: dunque da persone

⁵ Vd. Federacciai file:///Users/giorgiadecarli/Downloads/Relazione-annuale_2015.pdf.

⁶ Vd. Associazione Italiana Recuperatori Metalli, https://www.riciclanews.it/normative/collegato-ambientale-rottami-ferrosi_4250.html.

⁷ Duranti 2002.

⁸ Art. 28 co.1a. D.lgs. 114/1998.

che si muovono sul territorio secondo una logica che pare adeguarsi ad un ideale repertorio semiotico *westfaliano*, il quale interpreta la libertà di movimento non alla stregua di un potenziale diritto di muoversi-in-perpetuo quanto, invece, di un diritto di spostarsi liberamente ma per fermarsi in un luogo preciso⁹: una libertà vigilata, insomma, che non minaccia il principio del governo territoriale alla base della sovranità dello Stato-nazione. Questo tipo di commercio, di cui ampia parte della popolazione ancora si serve per i propri acquisti e che agevola molte microimprese familiari alimentando, al contempo, la coesione del tessuto sociale¹⁰, in Italia in tempi relativamente recenti è andato subendo una crescita (basti pensare al grande successo dei mercati natalizi) e mentre si moltiplicano le iniziative locali di promozione e orientamento, lo stesso Parlamento italiano ha riconosciuto l'importanza del settore collocandolo accanto alla grande distribuzione e al dettaglio in sede fissa¹¹.

La seconda tipologia è quella dell'esercizio commerciale svolto su qualsiasi area pubblica «purché in forma itinerante»¹² e, cioè, secondo una modalità flessibile dove idealmente la sosta non sarebbe necessaria... ma è addirittura preclusa per legge e, se concessa, è consentita per un limite massimo di tempo (poche ore) con successivo obbligo di spostamento. Un commercio, questo, la cui natura fluida pare reificare in chi lo pratica una certa disobbedienza (immaginaria ma percepita come reale) e dove il controllo – reso impellente per la sua potenziale capacità di destabilizzare il rigido sistema di governo territoriale – è esercitato principalmente in due modi. Innanzitutto, attraverso la trasformazione di strade e piazze in un dedalo di concessioni e divieti che inducono l'allontanamento di chi commercia secondo il “pensiero disobbediente” da determinati spazi. In secondo luogo, attraverso misure giuridiche ed amministrative che, seppur valide indistintamente per tutti i commercianti, di fatto ostacolano maggiormente o disincentivano l'esercizio commerciale degli itineranti ripercuotendosi, più in generale, sulle economie delle comunità girovaghe a cui sovente essi appartengono: linguaggi burocratici complessi, giochi ermeneutici, licenze, autorizzazioni e requisiti molto difficili da arrivare (e talvolta in balia della discrezionalità dei singoli funzionari) che trasformano diritto e pratica amministrativa in dispositivi di egemonia e assimilazione di un modo di sussistenza percepito come antitetico a quelli della classe dominante¹³.

Come emergerà oltre, all'occorrenza, l'attività di raccolta e commercio itinerante dei rifiuti metallici svolta dai sinti altoatesini/sudtirolesi è stata ricondotta a questa seconda fattispecie malgrado essa esuli, in verità, da ogni categorizzazione esistente a dimostrazione di come la logica burocratica prevalente cerchi costantemente (talvolta altresì *necessiti* a fin di bene) di racchiudere in *strict*

⁹ Gilbert 2014.

¹⁰ Aime 2002.

¹¹ Baccarani 2005.

¹² Art. 28 co.1b D.lgs. 114/1998.

¹³ Nader 2003; Gupta 2012.

*definitions*¹⁴ ciò che è invece ontologicamente indefinito poiché legato al flusso della vita¹⁵. In questo mestiere, infatti, i sinti da me osservati paiono seguire logiche altre che, percorrendo le rotte delle relazioni pacifiche instaurate con i *gağé*¹⁶ – le quali tracciano le mappe mentali dei loro territori lavorativi¹⁷ – li conducono di norma fuori dai mercati rionali e dai centri cittadini; non prevedono una pianificazione dei luoghi né dei tempi di sosta che possono essere estremamente brevi ma anche molto lunghi; non calendarizzano ma privilegiano il principio della “chiamata” o del “quando conviene”¹⁸: sono logiche *fuzzy* dell’autonomia e della flessibilità che rispondono a molteplici esigenze. I commerci itineranti dei sinti, infatti, devono conciliarsi con altre attività lavorative (la musica, la compravendita di automobili, lo svuotamento delle cantine, il *mangel*¹⁹ delle donne), con la gestione domestica di famiglie estese e più, in genere, con una necessità/abilità di adattamento ad un contesto generalmente ostile e precario, un’esigenza «di mutare le relazioni con il proprio habitat in modo tale da rendere sé stessi più capaci di vivere in quel particolare ambiente»²⁰ senza mai stravolgere la propria «nicchia socioeconomica»²¹ e dando prova, invece, della sua sostenibilità. Un adattamento che attinge a strategie di sussistenza interne eclettiche e adattive, scarsamente proficue ma preziose perché ricche di saperi simbolici e pratici ma soprattutto funzionali tanto al principio dell’organizzazione «a polvere»²² che predilige la dispersione nella società maggioritaria, quanto all’imperativo del “crearsi sempre differenti”²³ rispetto ad essa, risignificando le sue pratiche e dando prova di una grande capacità di compromesso tra l’essere, il poter essere e il dover essere a seconda che l’incontro con gli altri sia più o meno pacifico.

Cenni al quadro normativo

Il D.Lgs.114/1998 prevede che ai fini della concessione della licenza a commerciare, a prescindere dalle modalità del commercio, siano necessarie l’apertura di partita IVA, le iscrizioni al Registro Imprese (presso la Camera di Commercio) e all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in relazione a cui è richiesta altresì la

¹⁴ Herzfeld 1987.

¹⁵ Pontrandolfo e Solimene 2020, pp. 228-240; 2021, pp. 641-651.

¹⁶ Espressione *romanes* utilizzata da sinti e rom per indicare chi non è considerato parte delle società medesime.

¹⁷ Tauber 2008, pp.155-176; Solimene 2016, pp.107-126.

¹⁸ Diario di campo, 23 maggio 2023; 18 giugno 2023.

¹⁹ In *romanes* è la vendita a domicilio.

²⁰ Cohen 1968, p. 3.

²¹ Salo 1995, p. 197; Salo e Salo 1982, pp. 273-314.

²² «[...] Le famiglie si sparpagliano, si incontrano, si ridisperdono... Spesso si uniscono a formare piccole unità di nomadizzazione abbastanza fluide» (Piasere 2004, p. 70).

²³ Il concetto ricorre in Williams 2022.

presentazione da parte del richiedente del Documento Unico di Regolarità Contributiva²⁴. Nel caso del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante è necessario inoltre fornire la documentazione inerente alla disponibilità (atto di affitto/proprietà) e conformità tecnica del cosiddetto autonegozio nonché copia della carta di circolazione. Serve altresì l'autorizzazione a commerciare da parte della Regione o del Comune dove il richiedente intende svolgere l'attività. Ottenuta la licenza, è necessaria una Segnalazione Certificata di Inizio Attività presso il Comune di residenza o quello nel quale sarà svolto il commercio.

L'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 in materia ambientale ha introdotto per i raccoglitori/commercianti ambulanti di rifiuti ulteriori obblighi: così oltre ad essere abilitati al commercio secondo quanto sopra, essi devono iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212), costituito presso l'attuale Ministero della Transizione Ecologica; denunciare alla Camera di Commercio (attraverso il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) la quantità e tipologia di rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189); tenere un registro di carico e scarico con le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti giornalmente o settimanalmente (art. 190); integrare i rifiuti trasportati con un formulario di identificazione, numerato e vidimato dall'Ufficio del Registro o dalla Camera di Commercio, contenente le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, al produttore, al trasportatore ed al destinatario (e redatto in quattro esemplari: uno per il produttore, uno per il trasportatore, uno per il destinatario, uno che tornerà al produttore entro tre mesi firmato dal destinatario). Tali documenti provano la tracciabilità dei rifiuti e agevolano l'effettuazione dei controlli da parte delle autorità preposte che in caso di assenza di autorizzazione o inosservanza delle suddette prescrizioni possono comminare l'arresto da tre mesi ad un anno o un'ammenda da € 2.600 a 26.000, applicando la pena accessoria della confisca del mezzo²⁵.

La progressiva complessità di questo iter giuridico-amministrativo ha reso il mestiere di raccolta e commercio itinerante dei rifiuti metallici un fardello quasi insostenibile per molte famiglie sinte altoatesine/sudtirolesi per via di irregolarità anagrafiche, risorse economiche esigue e competenze di base limitate. Per un lasso di tempo, tuttavia, una zona giuridica grigia – derivata da un dubbio raccordo tra alcune previsioni derogatorie del D.Lgs. 152/2006 e le disposizioni in tema di commercio – ha reso i testi normativi quanto mai vulnerabili alla 'politicità' connaturata alla disponibilità delle funzioni da parte dei funzionari amministrativi e al loro margine ermeneutico, ma nel caso di una parte dell'amministrazione altoatesina/sudtirolese tale potere ha operato nella direzione della salvaguardia dei raccoglitori/commercianti itineranti sinti. La sperimentazione descritta restituisce l'immagine foucaultiana di un apparato burocratico provinciale quale insieme eterogeneo di misure amministrative,

²⁴ Art. 28 co.2-bis D.Lgs. 114/1998.

²⁵ Art. 256 co.1 D.Lgs. 152/2006.

affermazioni scientifiche, discorsi e preposizioni filantropiche²⁶ e prova come l'aggregazione delle azioni individuali dei cosiddetti *street-level bureaucrats* possa dar vita a politiche pubbliche²⁷ e a forme di *soft recognition* nell'ambito di amministrazioni dove, oltre a tristi processi di indifferenza sociale²⁸, possono aprirsi altresì spazi di apparizione²⁹, di scambio tra funzionari e cittadini impegnati nel fare l'interesse della cittadinanza inteso secondo la locuzione inglese *inter-est* cioè "ciò che sta nel mezzo"³⁰. Essa testimonia, al contempo, come quegli stessi funzionari, però, pur distanziandosi dal conformismo della burocrazia impersonale e standardizzata introdotto dal *new public management* – dietro cui, nella relazione con sinti e rom, si cela un profondo antiziganismo – per raggiungere i propri obiettivi spesso debbano saper tradurre strategicamente situazioni familiari e di gruppi ristretti nei termini e nelle categorie del diritto e della gestione amministrativa³¹ nonché negoziare abilmente tra valori, competenze professionali e rispetto della gerarchia.

Un esperimento di “burocrazia del bene”

Nel 2010, in Val Gardena, fu registrata un'intensa attività di fermo da parte dei carabinieri del posto e sequestro dei mezzi che trasportavano *il ferro* per assenza di titoli abilitativi. L'intervento delle forze dell'ordine interferiva con un'attività economica esercitata da numerose famiglie sinte della zona, le quali sopravvivevano coniugandola con altri mestieri come la musica, la vendita a domicilio di piantine e pizzi, lo svuotamento delle cantine. Grazie all'esortazione da parte di un membro della comunità sinta locale, l'Ufficio Anziani e Distretti Sociali (in particolare il Distretto Profughi, Extracomunitari, Sinti e Rom) e l'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la Tutela del Clima si attivarono per risalire alla causa del problema e in direzione di una possibile salvaguardia delle famiglie interessate. Negli ultimi decenni e sino a quel momento, infatti, i sinti – attraverso il loro lavoro – avevano contribuito in modo significativo, benché informale, al generale processo di gestione dei rifiuti, in quanto solo loro raggiungevano i masi dispersi nelle zone rurali e boschive più remote della regione, integrando un servizio che le imprese maggiori non erano in grado di offrire (poiché i loro grandi automezzi non arrivavano in località tanto impervie) e prevenendo di fatto lo smaltimento illegale del rottame di cui i residenti sovente si sbarazzavano scaricandolo nei boschi. Penetrati capillarmente sul territorio, essi erano dunque parte

²⁶ Foucault 1980.

²⁷ Lipsky 1980; Dubois 1999; Tarabusi 2010.

²⁸ Herzfeld 1992.

²⁹ Arendt 1958.

³⁰ Ibid.

³¹ Dubois 1999.

della struttura ecologica e del circuito economico locali, ciò che avvalorava quanto osservato da Piasere stando al quale i rom (in senso lato)

«hanno raffinato l'arte di sfruttare le sfasature dei *gagé* [*occupando*] quella nicchia che l'imperfezione della legge della domanda e dell'offerta lascia sempre vuota [...] si sono proposti, unici in alcune zone, come “colmatori di vuoti” facendo pervenire beni e servizi in regioni che il sistema distributivo a fatica raggiunge»³².

Da subito i due uffici si dichiararono favorevoli ad un intervento (di semplificazione, lo si vedrà oltre) capace di soddisfare simultaneamente una molteplicità di interessi: quello della comunità sinta alla preservazione di un mestiere consolidato che rispondeva ad immediate esigenze economiche (a vantaggio di un ridotto intervento sociale); quello della cittadinanza ad un ambiente pulito e sano; quello delle istituzioni ad ottimizzare le risorse preservando «un sistema capillare di raccolta che funzionava, bastava “aggiustarlo”»³³ ma attraverso un orientamento che, lungi dal chiedere ai raccoglitori/commercianti sinti di adeguarsi al regime normativo, avrebbe invece cercato di adattare le maglie di quest'ultimo a quanto essi già facevano, preservando e «legittimando un'attività già esistente e stabilendo che essa fosse “dentro” il sistema e non “fuori”»³⁴.

Il progetto prese il nome di Gestione delle Risorse Ecologiche e Sostenibilità Sociale – Progetto di Sviluppo per l'Integrazione Socio-Economica di Gruppi Etnicamente Definiti nella Provincia di Bolzano –³⁵ e fu avviato dall'Ufficio Anziani e Distretti Sociali in virtù di un rapporto storico con la comunità sinta locale emblematico del ruolo che le amministrazioni possono ricoprire nei processi di identificazione dei gruppi sociali³⁶ a prescindere dall'esistenza di forme di riconoscimento giuridico. Un rapporto che negli anni ha visto alcuni funzionari dell'Ufficio e i capifamiglia sinti collaborare con una consapevolezza delle differenti organizzazioni sociopolitiche di riferimento: l'una gerarchizzata ed olistica, l'altra acefala, ugualitaria e non gerarchica, priva di autorità intra-politiche e dove, nonostante la coesione sociale, ogni famiglia insiste sulla propria autonomia e rappresenta il proprio universo socioculturale. Un rapporto di lungo periodo che, attraverso circostanze istituzionali ma anche e soprattutto informali³⁷, ha consentito a

³² Piasere 2004, p. 94; 1995.

³³ Colloquio etnografico, 27/1/23.

³⁴ Ibid.

³⁵ *Ökologische Wertstoffwirtschaft und soziale Nachhaltigkeit* – OWSN - Entwicklungsprojekt zur sozialökonomischen Integration ethnisch definierter Gruppen in der Provinz Bozen, acquisito con ricerca d'archivio.

³⁶ Dubois 1999.

³⁷ Posso testimoniare molte occasioni condivise (funerali, nascite, compleanni, festival, il caffè): segnali della volontà di interagire in uno spirito di rispetto reciproco.

quei funzionari di sviluppare una capacità di dialogo etnologicamente orientato³⁸, il quale tiene conto dei tratti socioculturali della comunità sinta locale, valorizza la personalizzazione delle relazioni (rigorosamente instaurate tra singoli sinti e precisi *gağé*) e, lungi dal favorire interessi privati, ha consentito di osservare la vita scorrere al di là della scrivania e dunque di munirsi delle conoscenze antropologiche necessarie a fare l'interesse di una collettività.

Sin da principio vi fu consapevolezza della necessità di comprendere concretamente quali margini di manovra vi fossero con le altre aree istituzionali in relazione ad un progetto di cui avrebbe beneficiato un gruppo sociale dai più osteggiato, nonché di convincere i livelli più alti dell'amministrazione e della politica locale a superare un approccio pregiudizievole: il *trans waste*, infatti, stava alimentando molte organizzazioni criminali e vi era un timore, ingiustificato ma diffuso nell'immaginario razzista di una parte dell'entourage politico-amministrativo locale, che adoperarsi, anche solo indirettamente, per la comunità sinta avrebbe alimentato la (supposta) "atavica indole zingara a delinquere"³⁹. La sperimentazione, tuttavia, partì perché «a quel tempo, malgrado tutto e per fortuna, c'erano ancora certi politici e c'erano certi direttori... al giorno d'oggi, una cosa così, nessuno te la tocca perché sa già a cosa va incontro»⁴⁰.

Per arginare almeno in parte le prospettate difficoltà, l'Ufficio Anziani e Distretti Sociali coinvolse nella progettazione l'Università di Bolzano: «in alcuni progetti c'è bisogno di alleati e uno degli alleati migliori che ha, però, anche competenza è l'università»⁴¹. Per la comprensione dei difficili testi di legge e per intercettare possibili argomentazioni giuridiche che si sarebbero potute tradurre in resistenze da parte delle autorità fu interpellato un giurista mentre per quantificare il bacino di persone potenzialmente interessate dalla sperimentazione e per capire quali comportamenti attuati dai raccoglitori/commercianti sinti costituissero dei reati perseguibili penalmente secondo il diritto dei *gağé* fu chiamato un antropologo «la cui credibilità è considerata maggiore di quella di un funzionario»⁴².

Data l'impossibilità di preservare la raccolta e il commercio dei rifiuti metallici in maniera informale si ritenne di tentare una semplificazione della legislazione esistente. Sulla base della normativa statale e locale, secondo cui

«la Giunta provinciale può stipulare appositi accordi di programma con enti, imprese o associazioni di categoria, al fine di attuare specifici piani settore di riduzione,

³⁸ Osservazione questa presente anche nel rapporto dell'antropologo, acquisito con ricerca d'archivio.

³⁹ Ad essi l'opinione comune imputava i furti sui binari di quel periodo, malgrado non si sapesse realmente a carico di chi fossero i reati.

⁴⁰ Colloquio etnografico, 12/1/23.

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti [che] possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi»⁴³,

sarebbe stato possibile un protocollo d'intesa che esentava i raccoglitori/commercianti itineranti di rifiuti metallici dall'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di tenuta dei formulari e registri. A questo scopo, però, i sinti interessati avrebbero dovuto organizzarsi in una cooperativa sociale a cui delegare almeno una parte degli oneri amministrativi: ipotesi da subito esclusa poiché non conciliava con la struttura politica della comunità sinta altoatesina/sudtirolese diametralmente opposta all'idea di una convergenza delle diverse reti familiari in seno ad un'organizzazione centralizzata. Se poi in essa, data la natura sociale del progetto, avesse lavorato un sinto neppure i meno scettici vi avrebbero aderito poiché lui o lei «non deve mettere il naso nelle mie *coe*»⁴⁴.

Fu escluso altresì un intervento di tutela *ad hoc* dei raccoglitori/commercianti sinti. Esso avrebbe potuto configurarsi alla stregua di una *positive action* mirata a garantire uguaglianza sostanziale⁴⁵ attraverso l'abbattimento di una disparità (rappresentata dalla complessità normativa) che di fatto agiva a detrimento di un determinato gruppo non consentendogli di accedere alle stesse opportunità di altri. Il rischio, però, «che la prendessero gli avvocati e la facessero fuori subito»⁴⁶ era molto elevato soprattutto alla luce del mancato riconoscimento giuridico della minoranza sinta malgrado la sua presenza sul territorio dal 1455 almeno⁴⁷:

«Allora, cosa fai? Per non renderla discriminatoria devi allargare a tutti. Era uno sbaglio?? Lì è sempre molto difficile trovare un giusto equilibrio [...] Si fa presto a dire che è stato uno sbaglio ma intanto ci sono regioni che fin dall'inizio hanno detto “ma chi me lo fa fare, per i sinti mi vado a bruciare le mani?”».⁴⁸

La soluzione giunse da un'intuizione del Direttore dell'Ufficio locale Gestione Rifiuti – «un bravo uomo [che] ha cercato sempre di aiutarci quando fermavano tutti i sinti, su nella zona di Bressanone, che è la zona di raccolta più grande»⁴⁹ – il quale intravvide la possibilità di una manovra giuridica restrittiva ma di fatto estensiva: a fronte di una normativa nazionale e provinciale che già esonerava da

⁴³ Art. 178-ter co. 4(d) D.Lgs. 152/2006; art. 31 L.P. 4/2006.

⁴⁴ Colloquio etnografico, 3/2/23.

⁴⁵ Art. 3 co. 2 Costituzione.

⁴⁶ Colloquio etnografico, 16/3/23

⁴⁷ Vd. Tauber 2014; Iori 2015, pp. 73-120; Piasere in “Sinti: Popolo Presente ma Sconosciuto”, Convegno organizzato da Nevo Drom, 29/4/22, EURAC-Bolzano. Sul riconoscimento vd. Fraser e Honneth 2003; Banting e Kymlicka 2006; Grillo e Pratt 2006; Pontrandolfo 2014, pp. 119-131; Bortone e Pistecchia 2019, pp. 205-226; Pontrandolfo e Scrimieri 2023.

⁴⁸ Vd. nt. 46.

⁴⁹ Colloquio etnografico, 5/4/23.

iscrizioni e formulari le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante effettuate dai soggetti abilitati e limitatamente ai rifiuti oggetto del loro commercio⁵⁰, ma secondo una formulazione eccessivamente ampia e priva delle precisazioni utili ad arginare il margine discrezionale di azione delle forze dell'ordine, egli suggerì l'emanazione di una delibera del Presidente della Giunta volta a disciplinare espressamente la raccolta e il trasporto dei rifiuti metallici effettuati in forma ambulante, definire chiaramente quali requisiti l'abilitassero e quali esenzioni spettassero agli abilitati.

La delibera si tradusse nel Decreto del Presidente della Provincia 29/2012 il quale recitò:

«(2) Sono abilitati allo svolgimento della attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuati in forma ambulante limitatamente ai rifiuti (materiali metallici) che formano oggetto del loro commercio i soggetti residenti nella Provincia di Bolzano, che dispongono di un automezzo al di sotto le 3,5 ton, che hanno come oggetto del commercio esclusivamente materiali metallici prodotti da terzi la cui quantità massima annua non supera le 100 ton. [...]

(3) Per l'esercizio del commercio ambulante i soggetti di cui al comma 2 devono inviare prima dell'inizio della attività all'ufficio gestione rifiuti una copia della comunicazione allegata [*recante nome e cognome, codice fiscale, provincia, targa del mezzo, data e firma*]

(4) Ai soggetti di cui al comma 2 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 18, 19 e 20 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4»

Questi ultimi ricalcano gli articoli 189, 190, 193 e 212 del D. Lgs.152/2006.

Il testo non contemplò alcun riferimento alla minoranza sinti, eppure gli Uffici seduti al tavolo seppero agire nel suo precipuo interesse confrontandosi direttamente con i raccoglitori/commercianti sinti sulla definizione dei dettagli tecnici che successivamente indicarono nella delibera, la quale in sostanza “raccontò” ciò che essi possedevano e riuscivano autonomamente a fare, gestire e garantire in relazione a quella specifica attività: il peso massimo complessivo del veicolo, i requisiti del mezzo di trasporto, una stima delle quantità raccolte annualmente, la forma di comunicazione dei dati all'ufficio preposto alla luce delle competenze di base di lettura e scrittura. Pur non contemplando l'espressione “sinti”, la delibera risultò cionondimeno ritagliata “a misura di sinto” grazie ad uno scambio diretto e costante con i capifamiglia interessati, il quale, da un lato, fu percepito dalla comunità come un gesto tangibile di riconoscimento identitario e preservazione delle dinamiche interne, e, dall'altro, segnò un passo avanti nel lavoro con i gruppi marginalizzati volto allo sviluppo di soluzioni sostenibili scevre da pregiudizi e stereotipi.

⁵⁰ Art. 21 co. 2 L.P. 4/2006; art. 266, co.5 D.Lgs. 152/2006.

La prosecuzione dei lavori fu garantita dal parere favorevole della Procura dello Stato, il quale ebbe la duplice funzione di assicurare il capo politico, poiché «chi firma... ti chiede di portargli tutta la documentazione da dove risulta che “io non rischio, altrimenti non firmo”»⁵¹, e di avallare la sostenibilità giuridica della delibera che si legittimava sulla base dello stesso D.Lgs. 152/2006 (art. 3-quinquies co. 2) secondo cui, nonostante la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema esuli dai poteri concessi in autonomia alle Province Autonome di Trento e Bolzano e rientrano, invece, nella competenza esclusiva dello Stato⁵²:

«2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare forme di tutela giuridica dell’ambiente più restrittive, qualora lo richiedano situazioni particolari del loro territorio, purché ciò non comporti un’arbitraria discriminazione».

Nel caso di specie, la redazione di una *strict definition* – altrove usata, sovente, come dispositivo di marginalizzazione o esclusione delle comunità sinte dai circuiti socioeconomici – garanti tacitamente l’inclusione dei sinti nel novero dei soggetti abilitati a raccolta e trasporto dei metalli ed esentati (almeno parzialmente) dai fardelli giuridico-amministrativi senza discriminare gli altri operanti nel settore, a dimostrazione di come “l’uso” del diritto, talvolta, eroda le sue stesse fissità e riesca a sovvertire il codice ufficiale impiegando i suoi elementi costitutivi per ottenere significati locali e immediati invece di nazionali ed eterni⁵³. Il progetto e i processi preliminari a questa delibera attestano la non-sistematicità dell’operato dell’amministrazione locale e rivelano, invece, un “uso della sistematicità” che, pur rappresentando una sfida radicale alle norme ufficiali⁵⁴, si è realizzato a fin di bene: la burocrazia, infatti

«è anche molto al servizio dei cittadini [...] e sarebbe empiricamente scorretto e moralmente ingeneroso focalizzare l’attenzione solo sui suoi fallimenti o sui suoi eccessi»⁵⁵.

In prospettiva etnografica il periodo di sei mesi previsto per il monitoraggio degli effetti (socio)economici del progetto fu breve ma il successo della sperimentazione (almeno nella sua fase iniziale) è misurabile anche alla luce delle registrazioni di raccoglitori sinti che risultarono essere circa 60 su 180 complessive.

⁵¹ Ibid.

⁵² Art. 117 Costituzione.

⁵³ Herzfeld 1987.

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Herzfeld 2006, p. 330.

Politicità amministrative

Il Decreto semplificò significativamente gli adempimenti che sarebbero altrimenti spettati ai raccoglitori/commercianti ambulanti di rottami metallici. L'auspicio fu che la semplificazione burocratica, attraverso la rimozione dell'ostacolo maggiore che consisteva nell'assenza di un quadro normativo di riferimento più chiaro, rappresentasse un segnale forte nella direzione dell'inclusione. Gli Uffici promotori, tuttavia, erano consapevoli che la comunità sinta avrebbe faticato a regolarizzare le proprie attività dal correlato punto di vista fiscale e commerciale⁵⁶, ambito nel quale il nuovo Decreto non era intervenuto poiché gli organi competenti in materia – quelli di controllo e legati al commercio – seppur invitati ai tavoli di lavoro si erano defilati. In assenza di indicazioni da parte degli Uffici preposti non era stato possibile, quindi, esonerare i raccoglitori/commercianti dal possesso di Partita IVA e da altri oneri fiscali il cui adempimento alimentava le difficoltà della comunità sinta, la quale difficilmente sapeva a chi rivolgersi ed era restia ad affidarsi ai commercialisti sia per ragioni economiche sia quale atto di resistenza volto a coltivare e confermare l'indipendenza da certe strutture e imposizioni del mondo *gagikanó*.

Alla convocazione con gli altri distretti coinvolti per «discutere i requisiti tecnico-legali per l'iscrizione al registro delle imprese nell'esercizio dell'attività di commercio ambulante del ferro vecchio»⁵⁷, l'Ufficio Commercio rispose sostenendo che «l'attività di raccoglitore-venditore del ferrovicchio rientra tra quelle dei mestieri ambulanti girovaghi regolati dalle norme di Pubblica Sicurezza e non dall'ordinamento del commercio»⁵⁸ e dunque declinò l'invito affermando una competenza limitata sulla base del Regio Decreto 773/1931 stando al quale

«non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autorità locale di pubblica sicurezza».

Il richiamato articolo del Regio Decreto, tuttavia, era stato abrogato nel 2001. La questione, inoltre, concerneva l'area commerciale già allora coperta dalla riforma Bassanini⁵⁹ (sul decentramento amministrativo) che delegava il rilascio delle autorizzazioni per il commercio ambulante alla normativa emanata dalla Regione o dall'ente locale. Nella sfera legislativa legata al commercio, infine, la Provincia di

⁵⁶ Delibera e decreto recitano, infatti, «Restano fatte salve le disposizioni del codice della strada e del commercio».

⁵⁷ Convocazione del 14/4/11 (9:11), acquisita con ricerca d'archivio.

⁵⁸ Risposta alla convocazione 14/4/11 (11:03), acquisita con ricerca d'archivio.

⁵⁹ D.Lgs. 112/1998.

Bolzano ha competenza primaria. L'intervento dell'Ufficio, dunque, sarebbe stato possibile.

Nella documentazione d'archivio, le tracce delle comunicazioni con la Ripartizione Commercio e la Camera di Commercio scarseggiano ma dalle testimonianze degli Uffici interessati è emersa una generale riluttanza a partecipare,

«un'assenza di spinta a fare gli opportuni approfondimenti per andare avanti... quindi una sorta di resistenza passiva... un atteggiamento che ogni tanto la pubblica amministrazione assume, cioè quello di fare “il muro di gomma” nascondendosi dietro regole astratte e non andando in concreto»⁶⁰,

un fare attraverso il non-fare tramite cui il funzionario, appellandosi al sistema e mascherandosi dietro l'onniscienza burocratica, diviene il *locus* dell'arbitrarietà⁶¹. Un'inerzia apparentemente mista a resistenza legata al fatto che la modifica era volta ad agevolare

«persone considerate “di serie B”. Ciò che non emerse tanto dagli aspetti concreti quanto dalle battute: la micro-discriminazione emerge molto più chiaramente nel contesto informale che in quello formale dell'atto. Questa forma di discriminazione sottile e difficile da esplicitare si sentiva sicuramente, basta uno sguardo»⁶².

La speranza, cionondimeno, fu che ai fini di preservare il diritto acquisito della semplificazione (almeno) parziale, la stessa comunità sinta – agendo autonomamente e al di fuori di un approccio paternalistico degli Uffici coinvolti – avrebbe cercato la regolarizzazione fiscale: «L'idea fu di agevolarli in un primo passo verso l'integrazione sperando sarebbe arrivato il secondo. Senza il primo, il secondo non sarebbe arrivato per certo»⁶³.

Alla mia provocazione se si sia (e se sia) percepito come un funzionario che ha preso posizione a discapito di una terzietà connessa al suo ruolo in un contesto, la pubblica amministrazione, che per definizione dev'essere neutrale, il Direttore dell'Ufficio Gestione Rifiuti dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente ha risposto che

«hanno preso posizione più coloro che non hanno fatto, di coloro che invece hanno fatto [...] ogni persona che entra nel mio ufficio è una persona: non è un sinto, un rom, un imprenditore o altro... e nel momento in cui la cosa è possibile è mio compito fare in modo che venga effettivamente realizzata. [C'è] un codice che si sta

⁶⁰ Vd. nt. 46.

⁶¹ Herzfeld 2006.

⁶² Vd. nt. 46

⁶³ Ibid.

perdendo ma secondo il quale la pubblica amministrazione è al servizio dei cittadini non delle idee e dei pregiudizi dei funzionari»⁶⁴.

Ai funzionari pubblici si applica, infatti, il Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici⁶⁵ secondo il quale

«Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori»⁶⁶.

Pertanto l'aspetto politico del progetto – che consisteva nello spingere nella direzione della tutela di un gruppo fragile e del suo diritto all'uguaglianza sostanziale – non esulava dalla professione del funzionario la cui imparzialità non è distanza dalla cittadinanza ma terzietà rispetto ad interessi privati e ideologie personali nella scelta degli interessi pubblici concreti e attuali da tutelare nel caso di specie⁶⁷, tra cui quelli delle classi meno protette⁶⁸: interessi la cui definizione e attuazione deve sempre compiersi alla luce dell'atto di indirizzo politico fondamentale dell'ordinamento statale e cioè della Costituzione, la quale, pur definendo la pubblica amministrazione come un ufficio esecutivo del governo (art. 95 co.2), afferma altresì che essa assicura la piena realizzazione dei diritti civili, sociali ed economici dei cittadini e delle cittadine (art. 97 e 98). Il funzionario che agisce "politicamente" assecondando i principi costituzionali non contravviene al principio di imparzialità ma assolve a quanto previsto dal suo Codice di Comportamento. Ecco perché «uno del settore rifiuti non si limita a regolare questi ultimi: se c'è una categoria svantaggiata si adopera affinché la disuguaglianza sia annullata»⁶⁹.

⁶⁴ Ibid.

⁶⁵ Decreto 62/2013 a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001.

⁶⁶ Art. 3 co.5.

⁶⁷ Laddove con tutela degli interessi pubblici (al plurale) Pizzorusso (1972, p. 68) intende «la tutela nell'ambito di un determinato ordinamento giuridico [...] ritenuta opportuna per il progresso materiale e morale della società cui l'ordinamento giuridico stesso corrisponde».

⁶⁸ Giannini 1986.

⁶⁹ Vd. nt. 33.

Quale sostenibilità ambientale?

Il sistema semplificato di raccolta e commercio ambulante dei rifiuti metallici poco poté contro il potere, talvolta subdolo poiché silenzioso, della giurisprudenza italiana che in un susseguirsi strisciante di sentenze giunse a delineare in modo sempre più netto i contorni delle materie ambientale e commerciale fino ad escludere la raccolta e il commercio del ferro vecchio dalle ipotesi di applicabilità della disciplina sul commercio ambulante (di cui al D.Lgs 114/98). Consistendo in una vendita su aree pubbliche e al dettaglio verso un generico pubblico di consumatori finali, quest'ultimo differiva dall'attività dei raccoglitori/commercianti itineranti di rifiuti metallici, i quali – per legge – erano (e ancora sono) obbligati a rivendere all'impianto di recupero o ai rottamatori autorizzati e dunque svolgevano un'attività diversa assimilabile a quella del commerciante all'ingrosso⁷⁰.

A dissipare anche il minimo dubbio e dare il colpo fatale al progetto fu l'emanazione del provvedimento sulla *Green Economy*, giunto di lì a poco e divenuto Legge 221/2015 con il quale il legislatore espose espressamente (art. 188 1 bis) che il regime di deroga di cui all'art. 266 co. 5 D.Lgs. 152/2006 potesse applicarsi alla raccolta e al commercio dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non, i cui esercenti, dunque, oltre al possesso dei titoli abilitanti per lo svolgimento di ogni tipo di attività commerciale (di cui all'art. 5 del D.lgs.114/1998), avevano (ad hanno) l'obbligo di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di tenuta del registro di carico e scarico e di compilazione del formulario dei rifiuti⁷¹. Data la limitata competenza in materia, la Provincia di Bolzano non poté che soggiacere alla forza della normativa statale abrogando, a partire dal primo gennaio 2017, le semplificazioni precedentemente introdotte.

Qualcuno obietterà, correttamente, che i molti adempimenti elencati sono obbligatori e inderogabili a prescindere dall'identità socioculturale dell'ambulante. Il rilascio della suddetta documentazione, tuttavia, è pregiudizievole per persone con risorse economiche di partenza molto limitate e, soprattutto, con un basso o bassissimo tasso di alfabetizzazione come nel caso di sinti non più giovani che hanno uno scarso o addirittura assente livello di scolarizzazione. Esso, inoltre, è tassativamente vincolato al possesso di una residenza fissa⁷², cioè ad una condizione escludente per molte reti familiari sinte che praticano sul territorio italiano una certa

⁷⁰ Vd. per es. Cassazione Penale, III Sezione, n. 2864/2015. Il D.lgs.114/1998 (art. 4 co.1) definisce commercio all'ingrosso l'attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori.

⁷¹ Le poche semplificazioni introdotte successivamente non hanno comportato alleggerimenti sostanziali.

⁷² Fragilità, questa, riscontrata altresì nel Dcr. Prov. 29/2012 i cui effetti, tuttavia, furono limitati poiché tutti i membri della comunità sinta altoatesina/sudtirolese (ad eccezione di una famiglia) possiedono la residenza in provincia.

mobilità, spostandosi da un luogo all'altro e sostando per periodi anche prolungati, ma sempre temporanei, in aree appositamente attrezzate o in insediamenti informali. La giurisprudenza italiana ha definito la residenza non solo il luogo dove la persona dimostra di voler rimanere attraverso le consuetudini di vita e le normali relazioni sociali e familiari (elemento soggettivo) ma altresì come quello della sua durevole/stabile permanenza (elemento oggettivo) per cui il requisito della residenza si ripercuote sull'organizzazione sociale e socioeconomica di tali gruppi di fatto ancorandoli amministrativamente ad un territorio comunale e inducendone la sedentarizzazione⁷³. Dall'altro lato, esso è ostativo altresì per le reti disposte a fermarsi. L'ordinamento italiano, infatti, qualifica i loro membri come persone senza fissa dimora le quali, ai fini dell'iscrizione anagrafica, devono dimostrare all'ufficio competente l'effettiva sussistenza di un domicilio (ovvero di "un" comune che, in base all'art. 43 del Codice Civile, consiste nella sede principale dei propri affari ed interessi) che per ovvie ragioni è difficile da comprovare. Anche laddove esistente, quest'ultimo – soprattutto nel caso di chi ha scelto un insediamento spontaneo non autorizzato, quale soluzione seguita a sgomberi forzati, preferita ai tristemente noti "campi nomadi" o a difficili rapporti di vicinato con i *gagé* o, infine, in risposta a una cultura dell'abitare che poco si concilia con quella in appartamento imposta, quale unica alternativa possibile, dalle istituzioni dei *gagé* – non garantisce l'iscrizione da quando, nel 2009, la Legge in materia di sicurezza pubblica (94/2009) ha modificato la Legge 1228/1954 sulla residenza prevedendo che la richiesta possa dar luogo alla verifica, da parte degli uffici comunali competenti, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la dimora abituale, riconoscendo così ampia discrezionalità a singoli ufficiali che possono ben celare il loro antiziganismo dietro un provvedimento formale di inidoneità dell'alloggio. Ciò trasforma l'iscrizione anagrafica – e la conseguente residenza – da diritto del/la cittadino/a⁷⁴ e obbligo del/la cittadino/a (e dell'ufficiale dell'anagrafe che deve eventualmente procedere d'ufficio) a un provvedimento concessorio⁷⁵ ovvero un potere dell'amministrazione di attribuire al singolo una posizione giuridica soggettiva di cui non è titolare e che è requisito fondamentale (oltre che per l'esercizio effettivo di diritti politici, civili e sociali) per il rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti legati a capacità ed opportunità lavorative.

Pare dunque che al livello superiore, quello della legislazione statale, si sia attivato un processo simile a quello provinciale ma di segno opposto dove la legge, pur non indicando l'espressione "sinti", è stata cionondimeno ritagliata "a misura di sinto" al fine di escludere quest'ultimo (e chi ne condivide la condizione di mobilità) da politiche ecologiche/economiche definite sostenibili ma secondo una prospettiva

⁷³ Pontrandolfo e Solimene 2023, pp. 198-220.

⁷⁴ Essa, infatti, afferisce al diritto costituzionale di circolare e soggiornare liberamente sul territorio statale (art.16 Costituzione).

⁷⁵ Bonetti 2010.

ormai superata che ignora quanto il concetto di sostenibilità oggi sottenda processi di costruzione e preservazione della diversità a tutti i livelli, ontologico, biologico, culturale, economico e politico⁷⁶.

Conclusioni

Dopo la sospensione del progetto molti rinunciarono all'attività perdendo una fonte di reddito, altri invece proseguirono in un'informalità di cui le istituzioni locali sono consapevoli:

«Era chiaro che un eventuale mancato superamento della lacuna normativa [...] non avrebbe disincentivato i sinti dall'esercizio della raccolta e del trasporto ambulante ma, più semplicemente, li avrebbe mantenuti nell' illegalità»⁷⁷

dei *gağé* (aggiungo io). Del resto, allo stato attuale, l'irregolarità non sembra interessare soltanto i sinti. Oggi alla Camera di Commercio di Bolzano risultano iscritti una manciata di raccoglitori di rifiuti metallici e non si sa se e come essi suppliscano all'importante ruolo svolto sul territorio dalle reti familiari sinte nell'ultimo trentennio. Il servizio nei masi e nelle aree più remote non pare ancora pienamente assolto dalle aziende autorizzate e circolano voci che – in assenza di un sistema di raccolta informale ma sostenibile come quello dei sinti – molti “contadini”⁷⁸, invece di consegnare ai soggetti autorizzati o trasportare i rifiuti metallici ai centri di raccolta comunale, come previsto per legge, agiscano illecitamente vendendoli alle imprese che, in assenza di pezze d'appoggio, giustificano la ricezione alla stregua di conferimenti individuali. Il tema è attualmente oggetto di non facile indagine etnografica.

⁷⁶ La letteratura è ampia. Vd. X Convegno Nazionale SIAA del 2022, Ripensare la sostenibilità attraverso l'antropologia applicata, <http://www.antropologiaapplicata.com/x-convegno-siaa-2022/>.

⁷⁷ Vd. nt. 46.

⁷⁸ Nel gergo dei miei interlocutori sinti l'espressione appare sovente in senso lato, ad indicare i *gağé* che vivono nelle aree periferiche e rurali.

Riferimenti bibliografici

Aime, Marco

- *La casa di nessuno. I mercati in Africa occidentale*, introduzione di Serge Latouche. Torino: Bollati Boringhieri, 2002

Arendt, Hannah

- *The human condition*. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1958

Baccarani, Claudio (ed.)

- *Imprese commerciali e sistema distributivo. Una visione economico manageriale*. Torino: Giappichelli, 2005

Banting, Keith, Will Kymlicka

- *Multiculturalism and the welfare state. Recognition and redistribution in contemporary democracies*. Oxford: Oxford University Press, 2006

Bonetti, Paolo

- *I nodi giuridici della condizione di rom e sinti in Italia*. Relazione introduttiva del Convegno Internazionale “La condizione giuridica di rom e sinti in Italia”. Università degli Studi di Milano-Bicocca, 16 giugno 2010

Bortone, Roberto, Alessandro Pistecchia

- “Il dibattito sul riconoscimento di rom, sinti e caminanti come minoranza e la Strategia Nazionale di Inclusione”, *Palaver*, 8, 1, 2019, pp. 205-226

Cohen, Yehudi

- *Man in adaptation: the biosocial background & the cultural present*. Chicago: Aldine, 1968

Dubois, Vincent

- *La vie au guichet. Relations administratives et traitement de la misère*. Paris: Éd. Economica, Coll. Études Politiques, 1999

Duranti, Alessandro

- *Antropologia del linguaggio*. Milano: Booklet, 2002

Foucault, Michel

- *Power/Knowledge: selected interviews and other writings 1972 – 1977*, Gordon Colin, ed., New York: Pantheon Books, 1980

Fraser, Nancy, Axel Honneth

- *Redistribution or recognition? A political philosophical exchange*. London: Verso, 2003

Giannini, Massimo Severo

- *Il pubblico potere. Stati e amministrazioni pubbliche*. Bologna: Il Mulino, 1986

Gilbert, Jeremie

- *Nomadic people and human rights*. Abingdon and New York: Routledge, 2014

Grillo, Ralph, Jeff Pratt (ed.)

- *Le Politiche del riconoscimento della differenza. Multiculturalismo all'italiana*. Rimini: Guardaldi, 2006

Gupta, Akhil

- *Red tape: bureaucracy, structural violence, and poverty in India*. Durham: Duke University Press, 2012

Herfeld, Michael

- *Anthropology through the looking-glass: critical ethnography in the margins of Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1987

- *The social production of indifference: exploring the symbolic roots of western bureaucracy*. London: Berg, 1992

- *Antropologia. Pratica della teoria nella cultura e nella società*. Firenze: Seid Editori, 2006

Iori, Tommaso

- "Zigaineri, cinghene e cingari: tracce di gruppi zingari nei territori trentini di antico regime", *Archivio Trentino*, 2, 2015, pp. 73-120

Lipsky, Michael

- *Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services*. New York: Russell Sage Foundation, 1980

Nader, Laura

- *Le forze vive del diritto. Un'introduzione all'antropologia giuridica*, Elisabetta Grande, ed. Napoli, Roma: Edizioni Scientifiche Italiane, 2003

Piasere, Leonardo

- "Introduzione", in *Comunità girovaghe, comunità zingare*. Leonardo Piasere, ed. Napoli: Liguori, 1995, pp. 3-38

- *I Rom d'Europa. Una storia moderna*. Roma-Bari: Laterza, 2004

Pizzorusso, Alessandro

- "Interesse pubblico e interessi pubblici", *Rivista Trimestrale Diritto e Procedura Civile*, XXVI, 1972, pp. 57-87

Pontrandolfo, Stefania

- "The disappearance of a Rom community and the rejection of the politics of recognition", *Journal of Modern Italian Studies*, 19, 2, 2014, pp. 119-131

Pontrandolfo, Stefania, Federica Scrimieri

- Report finale della ricerca "Antiziganismo contemporaneo nei dispositivi normativi locali italiani", nell'ambito del progetto "Contrastare l'antiziganismo: un percorso culturale tra memoria e attualità", Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità - UNAR e Il Formez, 2023

Pontrandolfo, Stefania, Marco Solimene

- "Flexible epistemologies: Gypsy/Roma thinking and anthropology theory", *Nomadic People*, 24, 2, 2020, pp. 228-240

- "La rencontre d'abord. Contributions d'une anthropologie romanés à l'anthropologie générale", *Ethnologie Française*, LI, 3, 2021, pp. 641-651

- "The bureaucratic trap: registered residence and sedentist bias in Italian social cohesion policies for Roma and Sinti", *Nomadic People*, Sedentist biases in law, policy and practice, 27, 2, 2023, pp. 198-220

Salo, Matt, Sheila M.G Salo

- "Romanichels economic and social organization in urban New England, 1850 – 1930", *Urban Anthropology*, 3, 4, 1982, pp. 273-314

Salo, Matt

- "L'adattamento girovago in prospettiva storica", in *Comunità girovaghe, Comunità zingare*, Leonardo Piasere, ed. Napoli: Liguori, 1995, pp. 195-229

Solimene, Marco

- "I go for iron'. Xoraxané Romá collecting scrap metal in Rome", in *Gypsy Economy. Romani Livelihoods And Notions Of Worth In The 21st Century*. Micol Brazzabeni, Manuela Ivone Cunha, Martin Fotta, eds. New York, Oxford: Berghahn Books, 2016, pp. 107-126

Tarabusi, Federica

- *Dentro le politiche. Servizi, progetti, operatori: sguardi antropologici*. Rimini: Guaraldi, 2010

Tauber, Elizabeth

- “Do you remember the time when we went begging and selling’: the ethnography of transformation in female economic activities and its narrative in the context of memory and respect among the Sinti in North Italy”, in *Romani/Gypsy cultures in new perspectives*, Jacobs Fabian, Johannes Ries, eds. Leipzig: Leipziger Universitätverlag, 2008, pp. 155-176

- *Du Wirst Keinen Ehemann Nehmen! Respekt, Bedeutung Der Toten Und Fluchtheirat Bei Den Sinti Estraixaria*, 2nd revised edition. Münster: LIT Verlag, 2014

- “When a breach arises”, good bureaucratic action and informal scrap metal collection in Northern Italy”, *Anuac*, 6, 2, 2017, pp. 155-173

Williams, Patrick

- *Tsiganes, ou ces inconnus qu’on appelle aussi Gitans, Bohémiens, Roms, Gypsies, Manouches, Rabouins, Gens Du Voyage...* Paris: Presses Universitaires de France, 2022